

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21701 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 25/06/2026

OGGETTO: Iva ed Irap 2007 -
Fatture per operazioni
inesistenti - Raddoppio dei
termini di accertamento -
Regime transitorio.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ex lege*, dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- **ricorrente** -

contro

Cal. Ant. Building Sas di Caliendo Antonio & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. Pasquale Diana, che ha indicato recapito Pec;

- **controricorrente** -

avverso

la sentenza n. 36, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 1°.12.2017, e pubblicata il 5.1.2018;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza in relazione a più anni, e concluse con Processo Verbale di Costatazione del 17.9.2015, consegnato alla contribuente ed avente ad oggetto la partecipazione ad operazioni commerciali ritenute inesistenti, l'Agenzia delle Entrate notificava il 21.12.2015 alla Cal. Ant. Building Sas di Caliendo Antonio & C., esercente l'attività di lavori edili, l'avviso di accertamento n. TF7020303954, richiedendo il versamento di Iva ed Irap, con riferimento all'anno 2007, per il complessivo importo di Euro 296.155,86 inclusi accessori.

2. Avverso l'atto impositivo proponeva ricorso la società, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, proponendo plurime censure e, per quanto di rilievo in questa sede, contestando la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa finanziaria, non risultando applicabile il raddoppio dei termini di accertamento. La CTP rigettava il ricorso e confermava la correttezza dell'operato dell'Ufficio, anche in relazione al tributo dell'Irap.

3. Spiegava appello la contribuente, avverso la pronuncia dei primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR riteneva che il raddoppio dei termini di accertamento non potesse operare. In conseguenza accoglieva l'impugnativa ed annullava l'avviso di accertamento, dichiarando assorbite le ulteriori censure proposte dalla società.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste la contribuente mediante controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art 360 primo comma, n. 3, c.p.c., l'Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 130, 131 e 132, della legge n. 208 del

2015, nonché degli artt. 57 del Dpr n. 633 del 1972 e 43 del Dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 2699 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto, in considerazione della normativa transitoria vigente, che l'Amministrazione finanziaria non potesse beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento, ed avere in conseguenza affermato la sua intervenuta decadenza dal potere di esercitare la pretesa impositiva.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente censura la CTR per aver omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, e relativo al fatto che alla contribuente è stato notificato invito a comparire il 12.6.2015, e l'avviso di accertamento è stato notificato entro il 31.12.2015, e pertanto, in considerazione della normativa transitoria applicabile, l'Ente impositore non è incorso in alcuna decadenza.

2.1. I motivi di ricorso proposti dall'Amministrazione finanziaria presentano elementi di connessione contestando entrambi, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'erronea valutazione in cui sarebbe incorso il giudice dell'appello in materia di maturata decadenza dall'esercizio del potere impositivo. Appare pertanto opportuno trattare congiuntamente gli strumenti d'impugnazione, per ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva.

2.2. Occorre innanzitutto chiarire che appare infondata la critica della controricorrente, la quale afferma l'inammissibilità del ricorso a causa della genericità delle critiche proposte dall'Agenzia delle Entrate. In realtà la critica proposta dall'Amministrazione finanziaria, come emerge già dalla premessa sintesi dei suoi motivi di ricorso, risulta specifica ed anche chiaramente intellegibile. Il ricorso risulta pertanto ammissibile.

2.3. Ritiene la CTR che l'Amministrazione finanziaria sarebbe incorsa nella decadenza dall'esercizio del potere impositivo. Il giudice del gravame ricorda che la denuncia penale per il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 74 del 2000, è stata regolarmente presentata dalla Guardia di Finanza il data

19.3.2015, anche nei confronti del legale rappresentante della Cal. Ant. Building Sas, ma dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento tributario relativi all'anno 2007. Pertanto, anche a prescindere dalla ulteriore normativa sopravvenuta (art. 1, commi 130, 131 e 132, della legge n. 208 del 2015), ai sensi delle applicabili modifiche introdotte dall'art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015, entrato in vigore il 2.9.2015, che ha introdotto la previsione della necessità che la denuncia penale sia presentata prima della scadenza dei termini ordinari di accertamento, l'Amministrazione finanziaria non poteva beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento, sebbene fosse stata presentata la denuncia penale, perché comunque tardiva.

2.4. Tanto premesso, l'art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015 effettivamente prevede che *"2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.»*.

3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015" (evidenza aggiunta).

2.4.1. Annota la CTR che, indipendentemente dalla ulteriore normativa sopravvenuta, "La norma transitoria ... faceva salvi gli effetti unicamente degli avvisi di accertamento e dei PVC comunicati ai contribuenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni" (sent. CTR, p. 6). Sulla base di tale valutazione, tenuto conto che il PVC è stato notificato il 17.9.2015, e l'avviso di accertamento il 21.12.2015, entrambi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina in data 2.9.2015, non avendo l'Amministrazione finanziaria dato prova della presentazione della denuncia penale entro i termini ordinari di accertamento, l'Agenzia delle Entrate era ormai irrimediabilmente decaduta dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria.

2.5. La valutazione espressa dal giudice dell'appello non appare condivisibile. Trascura, infatti, che l'invocata norma di cui all'art. 2 del Dlgs. n. 218 del 2015 prevede pure che *"Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto"* e dal PVC emerge, con affermazione fidefaciente e, di per sé, non contestata, che alla contribuente è stato notificato un invito a comparire in data 12.6.2015, pertanto prima del 2.9.2015.

2.5.1. In proposito questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di specificare che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non

ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015, Cass. sez. V, 16.12.2026, n. 26037 (conf., Cass. sez. V, 9.8.2016, n. 16728).

Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto, ad eccezione delle contestazioni relative all'Irap, le cui disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. n.600/2025).

2.5.2. Appare opportuno segnalare che quanto rilevato non esime peraltro il giudice del merito dal verificare se l'invito a comparire comunicato alla società risponda ai requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 nonché, se del caso, dall'esaminare le ulteriori contestazioni proposte dalla società, compresa l'eventuale incidenza della normativa transitoria di cui all'art. 1, commi 130, 131 1 132, della legge n. 208 del 2015, alla luce dell'orientamento interpretativo proposto da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. sez. V, 9.12.2024, n. 31469) in materia di denuncia penale, e quella relativa alla non applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento con riferimento al tributo dell'Irap (cfr. Cass. sez. VI-V, 3.5.2018, n. 10483).

3. In definitiva il ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria deve essere accolto nei termini di ragione innanzi descritti, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo esame.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dall'**Agenzia delle Entrate**, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 19 giugno 2026

Il Presidente

Andreina Giudicepietro